

REP. N° schema di contratto (det. Dir. n° 957 del 5.1.02011)

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

(Provincia di OLBIA - TEMPIO)

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA E CONTROLLO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI
TEMPIO PAUSANIA**

- Codice CIG: 2859586D01

L'anno duemilaundici, il giorno del mese di, a
Tempio Pausania e nell'ufficio di Segreteria del Palazzo Municipale, avanti a
me dott. Silvano Cavallotti Aisoni (cod. fisc. SNA SVN 53B26 L093Y),
Segretario Generale del Comune interessato, senza l'assistenza di testimoni
per espressa rinuncia fatta di comune accordo tra le parti infrascritte e con il
mio consenso, sono personalmente comparsi:

1) l'Arch. Giancarmelo Serra, nato a Torino il 09.08.1960, che qui
interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Tempio
Pausania (Cod. fisc. e Partita IVA: 00253250906), che rappresenta nella sua
qualità di Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio, di
seguito nel presente atto denominato "Comune";

2) la Ditta, con sede legale a, via
....., codice fiscale e partita IVA:,
iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di dal
..... (R.E.A. n°), in persona del Sig.
....., nato a il, cod. fisc.
....., e residente a in via, il quale

dichiara di agire in quest'atto nella sua qualità di rappresentante legale della suddetta ditta e, pertanto, in nome, per conto e nell'interesse della medesima, di seguito nel presente atto denominata "ditta" o "impresa"

PREMESSO CHE

- con determinazioni del Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio n° 672 del 24.6.2011, n° 787 del 26.7.2011 e n° 957 del 5.10.2011, è stata indetta formale procedura di gara per l'affidamento dell'incarico triennale del servizio di vigilanza presso il Palazzo di Giustizia di Tempio Pausania, con procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 37, del D. Lgs. 163/2006 per un importo complessivo, IVA e oneri di sicurezza esclusi di €. 414.462,00.

- con determinazione del Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio n° ... del, il servizio *de qua* è stato affidato alla ditta, per un importo netto pari a (derivante dall'applicazione del ribasso offerto pari al% sull'importo a base d'asta), oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a €., oltre all'IVA al 21%, pari a €., per un totale, pertanto, di €.

- che per il pagamento del servizio in questione, il Comune si avvale di appositi stanziamenti del Bilancio Comunale, sui quali è stato apposto formale impegno di spesa con la succitata determinazione n°/2011.

- il contenuto obbligatorio del presente contratto è integrato *dal capitolato speciale d'appalto nonché* da tutti gli atti di gara, ancorché non materialmente allegati, tra i quali, in particolar modo, il D.U.V.R.I., *l'elenco dei componenti degli impianti di sicurezza, le polizze di garanzia, l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara e le eventuali giustificazioni*

dell'offerta anomala; i suddetti documenti risultano depositati presso il Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio del Comune unitamente ad una copia del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto del contratto e specifiche del servizio

Il Comune di Tempio, come sopra rappresentato, affida alla ditta, come sopra generalizzata, che accetta, l'appalto relativo al servizio di vigilanza e controllo dei locali del Palazzo di Giustizia di Tempio Pausania, ubicati in via Limbara.

Il servizio viene concesso dal Comune ed accettato dalla ditta sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità descritte nel Capitolato speciale d'appalto, *allegato al presente contratto*, e nel D.U.V.R.I., approvati con le succitate determinazioni dirigenziali n° 672/2011, n° 787/2011 e n° 957/2011.

Gli altri documenti descritti in premessa, unitamente al succitato provvedimento n°/2011, e consegnati in copia alla ditta, si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati. I medesimi sono depositati presso il Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio del Comune unitamente ad una copia del presente contratto.

La ditta si obbliga con il presente atto legalmente e formalmente ad eseguire il servizio formante oggetto dell'appalto e dichiara inoltre di eleggere domicilio speciale, agli effetti del presente contratto, presso la sede del Comune.

Art. 3 – Corrispettivo e durata dell'appalto

Il prezzo dell'appalto è stabilito in €. (Euro),
oltre agli oneri di sicurezza, pari a €., e pertanto per un
complessivo netto di €., più IVA al 20% per €., e
pertanto per un totale complessivo di €. (euro
.....).

Sono a carico della ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi
all'erogazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si
rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per
un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi
quelle relativi ad eventuali spese di viaggio e di missione per il personale
addetto all'esecuzione contrattuale.

Eventuali servizi aggiuntivi, richiesti ai sensi dell'art. 6 del capitolato speciale
d'appalto, non daranno luogo ad alcuna variazione dell'importo contrattuale
sopra descritto e, pertanto, nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta al
Comune per i maggiori oneri sostenuti dalla ditta stessa.

L'appalto ha la durata di tre anni a decorrere dal e, pertanto,
scadrà il, fatto salvo quanto previsto di seguito e dagli artt. 14
e 17 del capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010, richiamato dall'art. 302, comma 7,
del medesimo decreto, il servizio dovrà iniziare entro il termine di 45 giorni
decorrente dalla data di stipula del presente contratto, ***previa redazione del
verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 304 del D.P.R.
207/2010.***

Per i primi 3 (tre) mesi di servizio, l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire *al Comune* ed al Tribunale una valutazione dei servizi resi.

Almeno 15 giorni prima della scadenza del terzo mese, il Presidente del Tribunale *e/o il Procuratore della Repubblica* trasmetterà, se del caso, al Comune apposita e motivata relazione negativa sui servizi resi e sul mancato superamento del periodo di prova. In mancanza, la valutazione sarà considerata positiva.

Nel caso di mancato superamento del periodo di prova, il Comune si riserva di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, con semplice preavviso di 10 (dieci) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e ad aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria, ove l'offerta sia ritenuta congrua, valida e rispondente alle esigenze del Comune.

In tal caso la ditta sarà obbligata al proseguimento del servizio fino alla data che sarà comunicata dal Comune, ma spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione.

Le prestazioni da fornire oggetto del presente contratto potranno essere ridotte o aumentate per eventuali esigenze dell'Amministrazione della Giustizia e/o del Comune nei casi e con le modalità previste dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

Art. 4 – Obbligazioni specifiche della ditta

La ditta si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, ad adempiere compiutamente a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto a cui si rinvia integralmente.

Sono a carico della ditta, intendendosi remunerati con il corrispettivo indicato in precedenza, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'erogazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'impresa si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, del personale di cui all'art. 21 del capitolato speciale d'appalto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del medesimo capitolato. Tale personale può accedere nei locali del Tribunale nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere della ditta verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. In particolare, la medesima è obbligata ad avvalersi di personale in uniforme in possesso della qualifica di guardia particolare giurata, secondo quanto stabilito dal Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza n° 773/1931.

Art. 5 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dal Comune in favore ***della ditta***, conformemente alle modalità previste ***dall'art. 307 del D.P.R. 207/2010, nonché del presente contratto e dell'art. 13 del capitolato speciale.***

Sull'importo netto delle prestazioni, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del suddetto decreto, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune della verifica di conformità di cui all'art. 312 e sgg. del medesimo decreto, previo rilascio del D.U.R.C.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere la

prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto.

I pagamenti saranno effettuati presso il Banco di Sardegna, filiale di Tempio Pausania, ove è presente la Tesoreria comunale, con appositi bonifici bancari sul Conto Corrente presso la Banca, Filiale di, Codice IBAN, intestato alla stessa Ditta, come da relativa dichiarazione, ex art. 3 L. 136/2010, rilasciata dal Sig., il quale risulta anche quale persona incaricata ad operare sul medesimo conto corrente/oppure: che ha dichiarato che le persone incaricate di operare sul medesimo conto sono i seguenti: Sig., nato ail, C.F.

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010, e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura di Sassari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Costituisce causa di risoluzione del presente contratto, il mancato assolvimento, da parte della ditta, dei suddetti obblighi, ed in particolare qualora le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

Il Comune verifica, in occasione di ogni pagamento alla ditta e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 7 – Penali

La ditta è responsabile degli eventuali disagi e disservizi causati dall'espletamento delle attività di vigilanza. In caso di irregolare e/o mancata

resa, anche parziale, delle prestazioni analiticamente previste all'art. 6 del capitolato speciale e di quelle impartite dal Presidente del Tribunale e/o dal Procuratore della Repubblica, il Comune applicherà le penali previste dall'art. 16 del medesimo capitolato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che può derivare all'Amministrazione *della Giustizia e/o al Comune*. Le penalità saranno comunicate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avvio di costituzione in mora ed ogni altro provvedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti della ditta per le attività già resa. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione.

Art. 8 – Cauzione definitiva

A garanzia di un perfetto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto, la ditta ha costituito cauzione definitiva di €. (euro), mediante polizza fideiussoria n° rilasciata dallaAssicurazioni, sede di, (*EVENTUALMENTE*) usufruendo dei benefici di cui all'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, in quanto in possesso di idonea documentazione relativa alla certificazione di qualità.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della ditta, e previste nel capitolato speciale d'appalto, il Comune avrà diritto di valersi della suddetta cauzione. In tal caso, la ditta dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato.

Art. 9 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

La ditta sarà responsabile di eventuali danni che, in relazione ai servizi

eseguiti, potessero derivare ai beni immobili e mobili dell'Amministrazione giudiziaria e del Comune, nonché a terze persone o a cose di terzi e ai dipendenti della medesima Amministrazione o del Comune.

All'uopo, la ditta ha costituito, in conformità a quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, e dal capitolato speciale d'appalto, apposita polizza di assicurazione con un massimale di €. per responsabilità civile terzi con la compagnia assicurativa Agenzia di - polizza n°

Resta inteso che la validità ed efficace di tale polizza è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora l'impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di che trattasi, il contratto potrà risolversi con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 10 – Risoluzione

Ferme restando le cause generali di risoluzione, il Comune può risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione con raccomandata a/r, nei casi previsti dagli artt. 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del capitolato speciale.

In tutti i predetti casi di risoluzione, il Comune ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 11 – Recesso

Il Comune ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in tutto o in parte, in ogni caso venisse meno, per ragioni di pubblico interesse, la necessità di uno o di tutti i servizi compresi nel contratto, nonché nei casi

previsti dagli artt. 14 e 15 del capitolato speciale.

Art. 12 – Divieto di subappalto e di cessione del contratto e dei crediti.

È assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria il subappalto nonché la cessione sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto di appalto. È fatto assoluto divieto alla medesima ditta di cedere a terzi i crediti derivanti dall'espletamento del servizio senza specifica autorizzazione scritta da parte del Comune.

In caso di inadempimento da parte della ditta degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 13 – Responsabile del Servizio di Vigilanza

Il Sig. è individuato quale Responsabile del Servizio di Vigilanza, con il ruolo di referente unico dei servizi e delle attività svolte e con il compito di coordinare e gestire la reportistica compilata dal personale impiegato, e il Sig. è individuato quale suo sostituto per i casi di assenza o impedimento.

Art. 14 – Obblighi della ditta nei confronti dei propri dipendenti

La ditta è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione previdenziale, infortunistica e di assistenza dei lavoratori e di tutte le disposizioni contenute nelle vigenti leggi relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15 – Esclusione della clausola arbitrale – Foro competente

Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere

nell'esecuzione del contratto di cui al presente contratto, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Tempio Pausania.

Art. 16 – Utilizzo dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicare tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

I trattamenti dei dati avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e sgg. del citato D. Lgs. 196/2003.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermo restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del citato decreto.

Art. 17 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, di Registro ed accessorie inerenti gli atti occorrenti per l'intera gestione del lavoro, comprese le imposte di bollo, sono a totale carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Art. 18 – Forma dell'atto

Il presente contratto viene stipulato nella forma pubblica amministrativa, ai

sensi dell'art. 11, comma 13, D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 37, comma 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti ed è soggetto a registrazione.

Art. 19 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. 163/2006, la L.R. 5/2007 e il codice civile, in quanto applicabili all'affidamento in oggetto, nonché al capitolato speciale d'appalto, che qui si intendono riportate ed approvate per intero.

Il presente contratto, scritto con mezzi elettronici da persona da mia fiducia su carta resa legale, di cui occupa n° facciate intere e quanto della presente sino alle firme, è stato letto da me, Segretario Generale del Comune di Tempio Pausania, alle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono.

Per la ditta.....

Per il Comune: Il Dirigente del Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio

Il Segretario Generale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile vengono specificatamente approvate le seguenti pattuizioni: art. 3 (importo e durata), art. 7 (penali), art. 10 (risoluzione), art. 11 (recesso), art. 12 (divieto di subappalto e di cessione del contratto e dei crediti), art. 15 (foro competente) e art. 17 (spese).

Tempio Pausania,

Per la ditta appaltatrice